

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1814 del 07/04/2026
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dall'impresa ALFA OMEGA S.R.L. per l'esercizio dell'attività di PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI OMEOPATICI E MEDICINALI IN GENERE svolta nello stabilimento localizzato nel Comune di Copparo (Fe), Via Leonardo da Vinci n. 57/A, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali relativi agli scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1956 del 03/04/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno sette APRILE 2026 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 32391/2025/MR/TC

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dall'impresa **ALFA OMEGA S.R.L.** per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI OMEOPATICI E MEDICINALI IN GENERE** svolta nello stabilimento localizzato nel Comune di Copparo (Fe), Via Leonardo da Vinci n. 57/A, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali relativi agli scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico.

Il Dirigente responsabile del Servizio Autorizzazione ambientali e Energia di Ferrara
Dott. Roverati Marco

VISTO CHE:

- In data 03/10/2025, l'Impresa **ALFA OMEGA S.R.L.** ha presentato al Servizio Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi domanda per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, per l'attività di **PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI OMEOPATICI E MEDICINALI IN GENERE** localizzata nel Comune di Copparo, Via Po n. 111;
- La domanda è stata acquisita agli atti del Servizio Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi in data 03/10/2025, registrata al prot. Unione n. 16563 (pratica SUEI n. 695/2025) acquisita al P.G. di Arpae n. PG 178650 del 09/10/2025;
- L'impresa intende conseguire l'AUA affinché sostituisca i seguenti titoli abilitativi settoriali:
 - ✓ scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico;
- L'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del

procedimento adottato dal Servizio Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi , ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- A far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con nota PG n. 188057 del 23/10/2025 ha comunicato al Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi l'esito positivo della verifica della correttezza documentale con contestuale richiesta di acquisire i pareri/nulla osta relativi agli scarichi domestici tramite sub irrigazione, all'impatto acustico e agli aspetti urbanistici e sanitari delle emissioni in atmosfera e contestualmente, vista la comunicazione della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto "*Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13*", ha fatto richiesta al Servizio territoriale di Ferrara di fornire la relazione tecnica, prevista dalla precitata comunicazione, per le Emissioni in Atmosfera;
- E' stata acquisita al PG n. 201813 del 13/11/2025 la Relazione Tecnica di Arpae Servizio Territoriale di Ferrara con la quale sono state richieste integrazioni;
- E' stata acquisita al PG n. 22699 del 05/02/2026 la Relazione Tecnica di Arpae Servizio Territoriale di Ferrara con valutazione favorevole, richiesta con nota dello scrivente servizio P.G. n. 9379 del 19/01/2026, a seguito dell'esame della documentazione integrativa trasmessa dalla ditta tramite il Servizio Unico Edilizia e Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, pervenuta al P.G. Arpae in data 02/01/2026 e registrata con il n. P.G. n. 202;
- Arpae Servizio Territoriale con nota Prot. n. 61015 del 02.04.2026 ha integrato la succitata Relazione Tecnica PG n. 22699 del 05/02/2026;
- Il Servizio Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi con nota in data 11/03/2026, acquisita al P.G. di Arpae n.45377 del 11/03/2026, ha espresso, per quanto di competenza:
 - ✓ parere favorevole condizionato relativo all'impatto acustico;

- ✓ parere favorevole condizionato in merito alla matrice emissioni in atmosfera;
- ✓ parere favorevole condizionato in merito allo scarico di acque reflue domestiche;

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*;

VISTO CHE:

- Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., “Norme in materia ambientale” alla parte V - “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art.272 c.2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione.
- Qualora invece tali attività siano previste nell’ambito di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, l’intero stabilimento è soggetto alle autorizzazioni di cui all'articolo 269, come precisato all’ar. 272 comma 2 del medesimo decreto, come nel caso del progetto presentato dalla ditta richiedente l’AUA citata in premessa.
- Con Determinazione n. 4606 del 04/06/1999 la Regione Emilia Romagna ha approvato i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO CHE:

- La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.

- In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".
- La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.
- Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
- La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.
- Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

VISTE:

- La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;
- In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;
- Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico';
- Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

VISTE:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;
- la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI, inoltre:

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;
- il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;
- il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATE

- La Deliberazione del Direttore Generale (di seguito D.D.G.) n. 151/2025 di Revisione dell'Assetto organizzativo generale di cui alla D.D.G. n. 130/2021;
- La Deliberazione di Giunta Regionale (di seguito D.G.R.) n. 31/2026 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 151/2025;
- La D.D.G. n. 7/2026 di revisione e approvazione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025 con approvazione del Manuale Organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- La D.D.G. n. 9/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;
- La Determinazione Dirigenziale n. 152/2026 di recepimento delle disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente alle posizioni dirigenziali dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e nella D.D.G. n 14/2026 riferito agli incarichi di funzione istituiti sulle funzioni del

demanio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro.

- La D.D.G. n. 19/2026 di revisione del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

DATO ATTO che:

- la responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;
- in base alla delibera DEL-2022-163 del 22/12/2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
- con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29/08/2024 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati, con decorrenza dal 01.09.2024;
- che l'Impresa ha ancora al versamento degli oneri istruttori quantificati in 296,00 € in base al TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI ARPAE di cui alla D.G.R. Num. 926 del 05/06/2019;

DETERMINA

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

- 1 di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e i suoi allegati a favore dell'Impresa **ALFA OMEGA S.R.L.** con sede legale nel Comune di Monza (MB), Corso Milano n. 26/A, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01261440380, per l'attività di **PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI OMEOPATICI E MEDICINALI IN GENERE** svolta nello stabilimento localizzato nel Comune di Copparo (Fe), Via Leonardo da Vinci n. 57/A, che comprendono e sostituiscono i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui della Parte terza del D.Lgs 152/2006 e della DGR 1053/2003	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

- 2 di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:
 - "Allegato Acqua" con acclusa planimetria di riferimento;
 - "Allegato Aria" con acclusa planimetria di riferimento
 - Allegato impatto acustico
- 1 di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
- 2 di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del Servizio Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi (SUEI) (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (L.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del SUEI;
- 3 di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del Servizio Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi (SUEI) e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il Servizio Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi (SUEI) competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;
- 4 di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del

d.P.R. 59/2013;

- 5 di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
- 6 di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al Servizio Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi (SUEI) ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
- 7 di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del Servizio Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi (SUEI);
- 8 di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
- 9 di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del Servizio Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi (SUEI) in materia di antimafia ai sensi del d.lgs.195/2011;
- 10 di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dott. Marco Roverati

Allegato ACQUA

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui della Parte terza del D.Lgs 152/2006 e della DGR 1053/2003	Comune

A – Parte descrittiva

L'impresa ALFA OMEGA S.R.L. presso lo stabilimento localizzato nel Comune di Copparo (Fe), Via Leonardo da Vinci 57/A si occupa, secondo quanto dichiarato dall'azienda, della produzione e commercializzazione di prodotti omeopatici e medicinali in genere, senza principi farmacologicamente attivi nel prodotto finito, nonché erboristici e naturali nonché della produzione e commercializzazione di cosmetici e dispositivi medici.

L'impresa intende realizzare una rete di dispersione nel sottosuolo di acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento tramite subirrigazione, dimensionata per un numero superiore di A.E. rispetto agli attuali. Nello specifico la subirrigazione è stata realizzata per 39 A.E., anche se attualmente il numero effettivo di A.E. risulta pari a 20 e tale numero di A.E. potrà così far fronte ad eventuali incrementi di personale.

B – Istruttoria

Trattandosi di scarichi domestici di competenza comunale il Servizio Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi, con nota in data 11/03/2026, acquisita al P.G. di Arpae n. 45377 del 11/03/2026, ha espresso parere favorevole condizionato in merito allo scarico di acque reflue domestiche tramite sistema a subirrigazione e le prescrizioni indicate nel parere sono riportate nel successivo punto C.

C – Prescrizioni e disposizioni

- 1) lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche è indicato e contrassegnato con **"S1"** nella planimetria allegata denominata "PLANIMETRIA SCARICHI IDRICI" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) vengano rispettate le soluzioni impiantistiche e lo schema fognario di cui alla planimetria allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) vengano rispettate le prescrizioni e norme tecniche di cui alla Deliberazione Giunta regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 *"DIRETTIVA CONCERNENTE INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DEL Dlgs 11 MAGGIO 1999 N. 152 COME MODIFICATO DAL Dlgs 18 AGOSTO 2000 N. 258 IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO"*;

Allegato ARIA

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae

A - PARTE DESCRITTIVA

L'Impresa presso lo stabilimento localizzato nel Comune di Copparo (Fe), Via Leonardo da Vinci 57/A , svolge l'attività di "Produzione e commercializzazione di prodotti omeopatici e medicinali in genere.

Relativamente alle emissioni in atmosfera lo stabilimento ha la configurazione indicata nelle tabelle di cui al successivo punto **C**;

B - ISTRUTTORIA E PARERI

Esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA si è ritenuto di richiedere la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae–Ferrara che ha espresso una valutazione favorevole con nota Prot. n. 22699 del 05.02.2026, integrata dalla nota Prot. n. 61015 del 02.04.2026, nella quali viene evidenziato quanto segue:

“Vista la domanda presentata dalla Società al SUEI dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi (Comune di Copparo) ed alle successive integrazioni inviate dalla Ditta ed acquisite da Arpae con PG/2026/202 del 02/01/2026 per la matrice emissioni in atmosfera, esaminata la documentazione presentata, si esprimono le seguenti valutazioni. La Ditta svolge l’attività di “Produzione e commercializzazione di prodotti omeopatici e medicinali in genere”, pertanto;

Per l'emissione E1, relativa alle “Pesate Reparto Integratori alimentari”, al fine di una maggiore tutela ambientale, si propone il seguente limite che si differenzia da quello fornito dalla Ditta, che indica inoltre una portata di 4000 Nm³/h:

Emissione E1 (Pesate Reparto Integratori alimentari) - Valore Limite Polveri Totali = 10 mg/Nm³

Sistema di abbattimento costituito da filtro a tessuto

Per l'emissione E2, relativa alle "Pesate Reparto Probiotici", al fine di una maggiore tutela ambientale, si propone il seguente limite che si differenzia da quello fornito dalla Ditta, che indica inoltre una portata di 3000 Nm3/h:

Emissione E2 (Pesate Reparto Probiotici) - Valore Limite Polveri Totali 10 mg/Nm3

Sistema di abbattimento costituito da filtro a maniche Arpae

La Ditta dichiara inoltre la presenza di sei caldaie murali utilizzate per il riscaldamento dei locali con una potenza totale pari a 0,255 MW che rientrano nel Titolo II - Impianti Termici Civili, così definite: -

Caldaia reparto dietetica con potenza di 0,024 MW collegata alla emissione C1;

Caldaia locali laboratorio con potenza di 0,055 MW collegata alla emissione C2;

Caldaia reparto diluoteca con potenza di 0,055 MW collegata alla emissione C3;

Caldaia locale salone con potenza di 0,028 MW collegata alla emissione C4;

Caldaia reparto sterile con potenza di 0,035 MW collegata alla emissione C5;

Caldaia reparto omeopatia con potenza di 0,028 MW collegata alla emissione C6.

Si comunica infine che, dalla visione delle materie prime e prodotti polverulenti utilizzati, si è riscontrata la presenza della sostanza acido borico cristallino, con l'indicazione di pericolo H360FD, che rientrerebbe nell'applicazione di quanto previsto all'art.271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/06.

In merito alla richiesta di codesto SAC di indicare la periodicità degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera si fa presente che l'attività della Ditta non è contemplata tra quelle previste dalla Determina n.4606/1999 (Criteri CRIAER) della Regione Emilia Romagna. Pertanto, tenendo conto dell'utilizzo di sostanze classificate pericolose, si propone che gli autocontrolli alle emissioni debbano avere inizialmente una frequenza almeno semestrale per poi in seguito valutare, dalla verifica dei rapporti di prova dei controlli svolti, se estendere tali verifiche ad una frequenza annuale".

*Per quanto riguarda l'emissione in atmosfera indicata dalla Ditta come **E3-cappa chimica di laboratorio** non necessita di essere autorizzata in quanto rientra tra gli impianti ed attività in deroga - lett. jj) - Parte I (Impianti ed attività di cui all'art. 272 co. 1) Allegato IV - Parte V - D.Lgs. 152/06.*

C - PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

1) Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate e denominate rispettivamente **E1, E2**, nella planimetria allegata, denominata "PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

LIMITI ALLE EMISSIONI

EMISSIONI	E1 (Pesate Reparto Integratori alimentari)	E2 (Pesate Reparto Probiotici)
Portata (Nm ³ /h)	4.000	3.000
Durata (ore/giorno)	24	24
Altezza minima	6	6
Frequenza nelle 24 ore (n.)	1	1
Inquinanti (mg/Nm ³)		
Polveri Totali	10	10
Sistema di abbattimento	filtro a tessuto	Filtro a maniche

- 2) Per quanto riguarda le emissioni **E1, E2** la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo al **Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e ad Arpae:**
- entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, le emissioni **E1, E2**, devono essere **messa a regime**;
 - dalla data di messa a regime delle emissioni **E1, E2** entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al **Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e ad Arpae:**
 - La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1, E2** **con periodicità almeno semestrale**;
3. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e

l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

4. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
5. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti;
6. Per la compilazione dei rapporti di prova si potrà fare riferimento alle informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, integrandole con tutte le informazioni che si riterranno utili per una maggiore descrizione delle modalità di esecuzione dei controlli svolti;
7. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
8. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
9. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dall'accertamento;
10. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica

manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;

11. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il SERVIZIO UNICO EDILIZIA IMPRESE dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;

Si specifica inoltre che:

- *l'emissione in atmosfera indicata dalla Ditta come “E3-cappa chimica di laboratorio” non necessita di essere autorizzata in quanto rientra tra gli impianti ed attività in deroga - lett. jj) - Parte I (Impianti ed attività di cui all'art. 272 comma. 1) Allegato IV - Parte V - D.Lgs. 152/06;*
- *le sei caldaie murali utilizzate per il riscaldamento dei locali con una potenza totale pari a 0,255 MW rientrano nel Titolo II - Impianti Termici Civili e non necessitano di essere autorizzate;*
- *la ditta al fine di non recare alcun nocumento, deve adottare tutti i sistemi e le migliori tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa;*
- *l'altezza dei camini dovrà essere adeguata a favorire la migliore dispersione: le bocche di uscita dovranno essere poste ad altezza non inferiore ad 1 metro rispetto al filo di gronda, così come previsto all'art “55 CAMINI, CANNE FUMARIE E COMIGNOLI” del Regolamento Comunale di Igiene.*

firmato digitalmente
Il Responsabile del Servizio

Dott. Marco Roverati

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447	Comune

A - PARTE DESCRITTIVA

L'impresa ha prodotto uno studio di impatto acustico ai sensi della L. 447/95 e D.G.R. 673/04 che si è proposto di verificare i livelli previsionali di rumore che saranno immessi in ambiente dalle attività aziendali, di confrontarli con i livelli prescritti dalla zonizzazione acustica del Comune di Copparo al fine del loro rispetto e, se necessario, di prevedere opportune opere di mitigazione del rumore. Dai calcoli effettuati, in condizioni estremamente conservative, sia per il periodo diurno, sia per il periodo notturno, la ditta dichiara che si è potuto riscontrare che le attività previste dalla ditta ALFA OMEGA S.r.l. rispettano i limiti di immissione di rumore imposti dalla zonizzazione acustica del Comune di Copparo, presso i ricettori più sensibili individuati e sono stati altresì rispettati i limiti differenziali su tutti i ricettori. Il traffico veicolare indotto sulle arterie stradali vicine risulta ininfluente su entrambi i periodi diurno e notturno.

B – ISTRUTTORIA

Il Servizio Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi con nota in data 11/03/2026, acquisita al P.G. di Arpae n.45377 del 11/03/2026, ha espresso parere favorevole condizionato relativo all'impatto acustico;

C – PRESCRIZIONI / INDICAZIONI

- 1) l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla vigente

classificazione acustica di cui al Piano Inter-Comunale di Classificazione Acustica (PCCA, approvato, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 51 del 30/12/2024, e nel rispetto delle norme previste dal vigente Regolamento delle Attività Temporanee Rumorose (RATR) approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 52 del 30/12/2024;

- 2) nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio ambiente comunale delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.